



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nelle persone dei Magistrati:

Mauro Mocci	Presidente
Tiziana Maccarrone	Consigliere Rel.
Linalisa Cavallino	Consigliere
Stefano Oliva	Consigliere
Francesco Cortesi	Consigliere

Oggetto:

PATROCINIO
SPESE STATO
Ad.02/07/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5085/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ che si difende in proprio, ex art.86 c.p.c.

-ricorrente-

contro

Ministero Della Giustizia in persona del Ministro *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale Dello Stato

-controricorrente-

avverso l'ordinanza del Tribunale Sorveglianza di Catania n.709/2024,
pronunciata nel Proc. SIUS n.4543/2023, depositata il 26/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/07/2026 dal
Consigliere Tiziana Maccarrone.

FATTI DI CAUSA

██████████ ██████████ aveva chiesto al Magistrato di Sorveglianza di
Catania la liquidazione delle spese per l'attività svolta in qualità di
difensore del detenuto ██████████ ammesso al patrocinio
a spese dello Stato; il professionista aveva posto a fondamento della



richiesta l'attività professionale prestata nell'interesse del suo assistito, consistita nella presentazione di ricorso per la concessione di misure alternative alla detenzione avanti al Magistrato di Sorveglianza, discusso all'udienza del 10.5.2023 e accolto -con prosecuzione dell'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare-.

Il ricorrente aveva quindi chiesto il pagamento degli onorari per l'attività svolta: il Tribunale di Sorveglianza aveva riconosciuto i compensi nei minimi tariffari, li aveva ulteriormente ridotti del 30% ai sensi dell'art.12 co 1 DM n.55/2014 e s.m.i. ed aveva quindi applicato all'importo così ottenuto la riduzione finale di 1/3, ex art.106 bis DPR n.115/2002.

Con ricorso ex art.15 d. lvo n.150/2011 [REDACTED] [REDACTED] aveva contestato la diminuzione del 30% operata sui minimi dal Tribunale di Sorveglianza: l'opposizione era stata respinta sul presupposto della legittimità della riduzione del 30% sui minimi di tariffa, prima della riduzione ex art.106 bis cit., <<dovendosi ritenere l'attività professionale di minima complessità giuridica, trattandosi di mera presentazione della istanza volta all'applicazione di misura alternativa alla detenzione e nella conseguente discussione>>.

Ricorre per cassazione, ex art.111 Cost., [REDACTED] [REDACTED] formulando un unico motivo di doglianza

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso, eccependo pure l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché proposto dal difensore e non dalla parte interessata.

Solo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa prima dell'adunanza in camera di consiglio fissata per la discussione del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L'eccezione di carenza di legittimazione all'impugnazione in capo a [REDACTED] [REDACTED] è infondata.



In tema di patrocinio a spese dello Stato, legittimato a proporre impugnazione contro il provvedimento di rigetto o di accoglimento solo parziale dell'istanza di liquidazione delle spese è esclusivamente il difensore, quale unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato, e non anche il patrocinato, su cui non grava alcun obbligo in ordine al pagamento del corrispettivo, giacché l'ammissione al gratuito patrocinio, escludendo la configurazione di un incarico professionale tra i due, determina l'insorgenza di un rapporto che si instaura direttamente tra il difensore e lo Stato -cfr. per tutte, Cass. n.11769/2020-.

2. Con l'unico motivo di critica articolato [REDACTED] [REDACTED] lamenta l'errata applicazione dell'art.12 DM n.55/2014 e s.m.i.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catania avrebbe ritenuto erroneamente applicabile sui minimi di tariffa anche la riduzione del 30%, mal interpretando il disposto dell'art.12 co 1 DM n.55/2014 e s.m.i.

Il ricorso è fondato.

E' orientamento interpretativo consolidato della Corte di legittimità quello secondo cui, ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale) così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate -cfr., per tutte, Cass. n.10438/2023, alla cui articolata motivazione si rimanda-.

Ne consegue che la riduzione del 30% del compenso, già riconosciuto nei minimi -e quindi con la riduzione del 50% rispetto ai valori medi dello



scaglione corrispondente-, non poteva essere praticata, ma doveva essere applicata solo la riduzione di un terzo, ex art.106 bis DPR n.112/2002.

L'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania deve pertanto essere cassata, senza rinvio perché la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c.: il ricorrente non contesta la liquidazione nei minimi di tariffa già disposta dal Tribunale di Sorveglianza ma solo l'ulteriore riduzione del 30%, applicata prima della decurtazione ex art.106 bis cit.

Sono quindi incontestati -e documentati- lo svolgimento da parte di [REDACTED] delle attività per le fasi di studio, introduttiva e decisoria del procedimento avanti al Magistrato di Sorveglianza nell'interesse del suo assistito e la valutazione di adeguatezza della loro remunerazione con i compensi minimi di tariffa: eliminata la riduzione ulteriore del 30%, la quantificazione dei compensi dovuti si determina in € 237,00 per la fase di studio, in € 473,00 per la fase introduttiva e in € 709,00 per la fase decisoria, per complessivi € 1.419,00 che, ridotti di un terzo, ex art.106 bis cit., diventano € 946,00 -invece dei riconosciuti € 662,00-, con una differenza in più rispetto al liquidato in sede di merito di € 284,00 -oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge-.

L'accoglimento del ricorso, con decisione nel merito, comporta, in applicazione del principio di soccombenza, il riconoscimento a favore del ricorrente anche delle spese del giudizio di opposizione al rigetto di liquidazione, svolto ex art.15 DPR n.150/2011 -che si quantificano nei minimi di scaglione in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni per € 125,00-, e delle spese del giudizio di legittimità -che si quantificano nei minimi di scaglione in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15% come per legge e oltre al rimborso delle anticipazioni riconosciuto in € 100,00-.

PQM

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile,



accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catania e decidendo nel merito ex art.384 c.p.c., liquida a favore di [REDACTED] [REDACTED] e a carico del Ministero della Giustizia le spese processuali del procedimento, svoltosi avanti al Magistrato di Sorveglianza di Catania nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nell'importo complessivo di € 946,00 -invece che di € 662,00- oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;

condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese processuali del giudizio di opposizione svoltosi avanti al Tribunale di Sorveglianza di Catania, pari a € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese al 15%, come per legge, e oltre ad € 125,00 per anticipazioni;

pone a carico del Ministero della Giustizia le spese del giudizio di legittimità, che quantifica in € 340,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario al 15% come per legge, e oltre ad € 100,00 per anticipazioni.

Così deciso in Roma, nell'adunanza in camera di consiglio del 2.7.2026

Il Presidente

Mauro Mocci

